

STUDIO LEGALE
Avvocato Vieri Adriani
Via Lorenzo il Magnifico n. 46 - 50129 Firenze
Tel. 055/210778 - 055/2694275- Fax 055/210778
E- mail: vieriadriani@libero.it
Pec: vieri.adriani@firenze.pecavvocati.it

La lettera anonima pubblicata sul settimanale Cronaca Vera

1. la lettera anonima del 18 novembre 1991. Si deve freddamente constatare che la “vulgata” di concetti e nozioni di diritto e procedura penale (materia bella e terribile) fatta questa volta su “Cronaca Vera” del 17 luglio c.a., a proposito di una lettera anonima inviata ad un avvocato di Pacciani ed un quotidiano fiorentino, può indurre in inganno e ingenerare, *more solito*, molta confusione.

Si tratta di una missiva senza firma, apparentemente datata 18.11.1991, con la quale si mettono in guardia i sudetti sull’eventualità di un interrimento, previo invecchiamento, nel terreno dell’orto dello stesso Pacciani, di una pistola calibro 22, nonché di un fazzoletto che richiama alla memoria quello rinvenuto nella piazzola degli Scopeti, a distanza di poco meno di un mese dal delitto.

Insomma: sarebbe questa una sorta di sinistra premonizione, fatta da qualcuno, evidentemente bene informato e quindi vicino agli ambienti investigativi, per avvertire Pacciani - ahimè senza successo (visti infatti gli esiti positivi della successiva perquisizione a suo carico condotta il 29 aprile 1992) - del piano diabolico partorito per “*incastrarlo ad arte*”, come si legge in quest’articolo.

Nello stesso articolo, poi, si parla di “*un ritrovamento sconvolgente*” e che si sarebbe in presenza di “*una lettera anonima che può cambiare tutto*” (sic).

Una lettera, aggiungiamo noi, scritta da una persona così coraggiosa, attendibile e credibile, al punto non solo di non firmarsi, ma neppure di lasciare un benché minimo indizio per potere farsi riconoscere, chissà mai, un domani.

2. Osservazioni. Vi sono poi ulteriori considerazioni in diritto, che quell’articolo non si pone e che vale nondimeno esaminare, così da potere escludere, con assoluta certezza, che l’anonimo mittente abbia davvero fornito “*dettagli inoppugnabili, che scagionerebbero Pacciani da tutte le infamanti accuse mossegli contro*”(sic). E così:

2.1. siamo in un processo penale (non ad una gara di briscola, se ancora non si è capito...) dove il documento anonimo di norma non è acquisibile, né utilizzabile processualmente. Per l’art. 240 comma 1 c.p.p. “*i documenti che contengono dichiarazioni anonime non possono essere acquisiti né in alcun modo utilizzati salvo che costituiscano corpo del reato o provengano comunque dall'imputato*”, cioè siano da lui esibiti. Da quale verbale di udienza risulterebbe tale circostanza? E in quale data?

2.2. la lettera non ha in ogni caso data certa come richiede l’art. 2704 c.c. e potrebbe essere stata scritta in qualsiasi momento, fino a quando cioè i terzi non

ne abbiano preso oggettiva conoscenza *“La data della scrittura privata della quale non è autenticata la sottoscrizione non è certa e computabile riguardo ai terzi, se non dal giorno in cui la scrittura è stata registrata o dal giorno della morte o della sopravvenuta impossibilità fisica di colui o di uno di coloro che l'hanno sottoscritta o dal giorno in cui il contenuto della scrittura è riprodotto in atti pubblici o, infine, dal giorno in cui si verifica un altro fatto che stabilisca in modo egualmente certo l'antiorità della formazione del documento”*. Qui l’*“altro fatto”*, se non ve ne sono stati altri più datati che quell’articolo citi, sarebbe il giorno in cui la lettera sarebbe stata *“consegnata direttamente da Pacciani”*, cioè, nel 1994, ma dopo la perquisizione del 1992 (a parte il divieto processuale)

2.3. quindi delle due, l’una: o la lettera è stata effettivamente formata prima della perquisizione nell’orto di Pacciani, ma per inficiare l’importanza e la rilevanza processuali dell’eventuale (e temuto) ritrovamento nell’orto stesso di un qualche proiettile dimenticato o perduto. In ogni caso il proiettile era coeso e calcificato a tal punto con il materiale terroso che riempiva il buco del traliccio da filare, da far concludere logicamente che esso si trovasse lì almeno da qualche anno.

2.4. oppure essa fu formata dopo tale perquisizione, nell’intento di provare ad insinuare il dubbio che il proiettile fosse stata messo ivi dagli stessi inquirenti, perpetuando l’accusa, nel 2018, di frode processuale (proprio come il consulente del P.M., nel processo di Unabomber), ma senza fornire elementi probatori a riscontro di tale prospettazione e col rischio di beccarsi una querela per diffamazione e/o calunnia , ancora oggi

2.5. la lettera è contraddetta dall’esito della perizia balistica assunta nel contraddittorio delle parti, che affermò la compatibilità dell’impronta di spallamento con l’arma impiegata nei duplici omicidi (ancorché contestata dalla difesa con i motivi aggiunti del 1995)

2.6. la lettera è contraddetta dalla prassi seguita dai difensori di Pacciani di depositare le missive anonime presso la segreteria della Procura e di farsi rilasciare contestualmente, come si fa nella prassi tutti i giorni, previa apposizione di *“marca”*, un’attestazione di protocollo in tal senso (in gergo c.d. *“timbro di depositato”*): abbiamo almeno sette documenti anonimi così protocollati, mentre questo sarebbe l’unico caso in cui se ne prescinde, senza valida ragione

2.7. la lettera non risulta specificamente *“consegnata direttamente da Pacciani”* all’esito del suo esame dibattimentale (<https://www.youtube.com/watch?v=ecfxVo196nw>), nel corso del quale si limitò a consultare solo *“degli appunti”*, senza neppure fare menzione di quella lettera

2.8. era così importante quella lettera per la difesa di Pacciani che i suoi difensori si guardarono bene dal renderla pubblica o anche solo dal farvi cenno, probabilmente perché consapevoli della sua falsità *“ab origine”* in ossequio ad un principio del codice deontologico, quello che vieta al difensore onesto di usare mezzi di prova di cui abbia anche solo il sospetto di non genuinità

2.9. l'epoca di apparente composizione di quella lettera è il novembre 1991, quando Pacciani, il quale si trovava in carcere in esecuzione di una condanna per la violenza alle figlie, aveva già ricevuto, ma ad ottobre, l'avviso di garanzia per tutti e otto i duplici omicidi. Sembra quindi, quella, una data specificata proprio per accreditare l'ipotesi della macchinazione, ordita ai danni del povero "contadino della terra agricola"

2.10. l'eventuale conferma di ricezione da parte di uno dei legali, a distanza di tanti anni, si scontra con quanto osservato al punto 2.8 (prassi di farsi protocollare tutte le missive anonime), non è mai stata resa pubblica e, più di tutto, non potrebbe in ogni caso soddisfare il requisito di certezza legale richiesto dall'art. 2704 c.c.

3. Conclusione: si è di fronte ad una missiva confezionata ad "arte" a favore di Pacciani, ma che la sua Difesa, correttamente, non volle condividere e neppure toccare con le proprie mani, sapendo trattarsi di un documento non genuino, bensì preconstituito per fare passare l'imputato come una vittima predestinata. Tuttavia, la forma prescelta (lettera anonima) i relativi contenuti (riferimento ad una pistola e non ad un proiettile) e soprattutto l'assenza di firma e data certa, fanno solo concludere che chi pensava di attaccare in tal modo gli organi di Giustizia fosse solo un dilettante del *crime*, oppure uno scrittore prezzolato. La cronaca di quel periodo abbonda di esempi in tal senso.

Gli anni passano, in quest'indagine sono già stati fatti molti errori, auguriamoci quindi che non se ne aggiungano di nuovi e che la professionalità prevalga, se la Giustizia costituisce ancora un valore: per tutti e non solo per chi scrive.

Firenze, 12 settembre 2018

Vieri Adriani